

## Danneggiamento auto in sosta: cosa fare?

Come chiedere il risarcimento dei danni all'assicurazione? È reato danneggiare intenzionalmente una vettura parcheggiata in un luogo pubblico?

In caso di sinistro stradale, occorre immediatamente informare la propria compagnia d'assicurazione, la quale dovrà provvedere a pagare i danni che l'assicurato ha causato oppure, al contrario, a ristorare il proprio cliente mediante la procedura di risarcimento diretto. Non sempre, però, è possibile identificare il veicolo coinvolto nel sinistro. Il caso classico è quello di chi rinviene la propria autovettura danneggiata nonostante si trovasse ferma in un parcheggio. Come comportarsi in questa ipotesi? Cosa fare in caso di danneggiamento di auto in sosta?

La legge, per fortuna, ha pensato anche a questo. Proprio per evitare che determinati sinistri restassero privi di risarcimento, è stato istituito uno speciale fondo di garanzia a tutela di coloro che hanno subito un danno (al veicolo oppure alla propria persona) e che, però, non possono chiedere il pagamento dei danni alla controparte perché è rimasta ignota oppure è sfornita di assicurazione. Si pensi al pirata della strada che investe un pedone e fugge via, oppure al caso riportato in apertura, cioè al danneggiamento dell'auto in sosta. Cosa fare in ipotesi del genere? Occorre sporgere denuncia ai carabinieri? Scopriamolo insieme.

Auto danneggiata in sosta: a chi chiedere i danni?

Nel caso in cui il proprietario, rientrando al parcheggio, trovi la propria auto danneggiata e non sappia chi è stato il responsabile, può chiedere il risarcimento dei danni al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il fondo di garanzia è stato istituito dalla legge per risarcire le persone vittime di sinistri nei casi in cui non può intervenire la compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno. Ciò avviene essenzialmente in due circostanze, e cioè quando:

il danneggiante sia del tutto sfornito di assicurazione per la responsabilità civile;  
il danneggiante non sia stato identificato.

Fondo vittime della strada: cosa risarcisce?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce soltanto determinate tipologie di danno. Bisogna distinguere se il danno a persone e/o cose sia derivato da un veicolo non identificato (il classico pirata della strada), oppure da un veicolo identificato ma privo di copertura assicurativa:

se il veicolo non è identificato, il fondo di garanzia risarcisce il danno alla persona, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (per danni gravi alla persona si intendono le invalidità permanenti superiori al 9%). Per i danni alle cose, quando risarcibili, opera una franchigia (leggi prossimo paragrafo);

se il veicolo è identificato ma non assicurato, il fondo di garanzia risarcisce sia il danno alla persona che quello alle cose.

I limiti massimi del risarcimento garantito dal fondo sono:

6.070.000,00 euro nel caso di sinistro con danni alle persone;

1.220.000,00 euro nel caso di sinistro con danni alle cose.

A queste limitazioni se ne aggiunge un'altra, rappresentata dalla franchigia di 500 euro per i soli danni alle cose causati da incidenti con veicoli non identificati, qualora vi siano anche gravi

danni alla persona.

Dunque, per i danni a cose causati dal veicolo non identificato (se accompagnato, però, da danni gravi alla persona), oltre al massimale sopra visto opera una franchigia di 500 euro al di sotto della quale il Fondo non risarcisce nulla. Se il danno è superiore a 500 euro, il Fondo risarcisce solamente l'importo eccedente tale ammontare.

Per i danni causati da veicoli identificati sprovvisti di copertura assicurativa, il risarcimento, sia a cose che persone, è sempre integrale (nei limiti del massimale, ovviamente).

Auto danneggiata in sosta: come chiedere il risarcimento?

Il proprietario dell'auto danneggiata in sosta da soggetto ignoto può rivolgersi alla società assicuratrice che, nel proprio ambito territoriale, sia stata designata come responsabile del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'operatività del Fondo di garanzia è garantita da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del ministro competente e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.

In genere, le società a cui è affidato il compito di gestire e liquidare i sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada sono le seguenti: Reale Mutua, Allianz, Unipol Sai, Sara, Generali Italia e Cattolica.

L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Per rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, dunque, non bisognerà fare altro che controllare quale sia la società d'assicurazione competente nel territorio ove è avvenuto l'incidente ed effettuare una normale denuncia di sinistro, proprio come se si trattasse di una comunissima assicurazione.

Sinistro causato da ignoti: serve la denuncia penale?

Secondo la giurisprudenza [1], il fondo di garanzia è tenuto a pagare il risarcimento anche se la vittima non ha sporto una denuncia penale contro l'ignoto conducente che ha causato il danno. Nemmeno è richiesto che la vittima si sia adoperata per svolgere indagini che potessero far risalire all'identità dell'investitore.

Danneggiamento auto: è reato?

Come spiegato nel precedente paragrafo, il risarcimento del danno al Fondo di garanzia può essere chiesto a prescindere da una denuncia penale. A questo punto, sorge spontanea una domanda: il danneggiamento dell'auto è reato?

Nonostante il reato di danneggiamento sia stato in gran parte depenalizzato nel 2016, ancora oggi questa condotta costituisce un crimine se ha ad oggetto una vettura che si trova in una pubblica via.

E, infatti, il Codice penale [2] punisce il danneggiamento volontario (cioè, doloso), se commesso nei confronti di oggetti esposti per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Per pubblica fede si intende la situazione per cui un oggetto, per via delle sue caratteristiche (ad esempio, le dimensioni, ecc.) o di altre circostanze, è lasciato in balia di terzi, sui quali il proprietario fa affidamento affinché il proprio bene non venga danneggiato. È proprio il caso

dell'auto lasciata in sosta in strada oppure in un parcheggio non custodito.

In casi del genere, dunque, il danneggiamento volontario dell'auto è reato, e contro gli autori il proprietario potrà sporgere denuncia, eventualmente contro ignoti se i soggetti non sono identificati.

NOTE

[1] Trib. Locri, sent. n. 682 del 26 ottobre 2020.

[2] Art. 635 cod. pen.